



& Diritto Avanzato

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Controversie relative a minori, competenza territoriale funzionale: residenza di fatto (luogo di abituale dimora)

In tema di controversie relative a minori, ai fini dell'individuazione del tribunale territorialmente competente in ordine ai provvedimenti diretti ad intervenire sulla potestà genitoriale e sulle modalità del suo esercizio secondo le previsioni degli artt. 330 e seguenti c.c., deve aversi riguardo alla residenza di fatto del minore e, quindi, al luogo di abituale dimora alla data della domanda.

Tale criterio di competenza assume un carattere di tipo funzionale.

NDR: in argomento si veda Cass. 2171/2006 e Cass. S.U. 28875/2008

Tribunale di Roma, sentenza del 30.7.2020, n. 11213

...omissis...

Preliminarmente il Collegio ritiene che non sussista la giurisdizione italiana in relazione alle domande formulate nel presente giudizio.

Ed, invero, l'art.3 del Regolamento CE del 27.11.2003 n° 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale prevede che sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi ed annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova: a) la residenza abituale dei coniugi o l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora o la residenza abituale del convenuto o, in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi o la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto per almeno un anno immediatamente prima della domanda o la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio "domicile"; b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del "domicile" di entrambi i coniugi.

Inoltre, l'art.8 del Regolamento UE n°1259/2010 prevede che, in mancanza di una scelta ad opera delle parti ai sensi dell'art.5 del suddetto regolamento, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale se una di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o in mancanza di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o in mancanza in cui è adita l'autorità giurisdizionale.

L'art.8 del Regolamento CE del 27.11.2003 n° 2201/2003 prevede poi un criterio di competenza generale in tema di responsabilità genitoriale laddove dispone che le autorità giurisdizionali di uno Stato Membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato alla data in cui sono aditi.

Pertanto, la competenza a conoscere delle questioni relative all'affidamento dei minori ed alla responsabilità genitoriale degli stessi si radica di fronte all'autorità giudiziaria del luogo in cui si trova la residenza o dimora abituale dei minori medesimi.

La Corte di Cassazione, pronunciata in diverse occasioni sul punto, anche anteriormente alla riforma intervenuta con la legge 54/06, ha statuito che: "in tema di controversie relative a minori, ai fini dell'individuazione del tribunale territorialmente competente in ordine ai provvedimenti diretti ad intervenire sulla potestà genitoriale e sulle modalità del suo esercizio secondo le previsioni degli artt. 330 e seguenti cod. civ., deve aversi riguardo alla residenza di fatto del minore e, quindi, al luogo di abituale dimora alla data della domanda o, in ipotesi di procedimento iniziato d'ufficio...a prescindere dagli eventuali trasferimenti di carattere contingente e transitori"; ritenuto che tale criterio di competenza assume un carattere di tipo funzionale, atteso che alla luce dei principi fondamentali del nostro ordinamento, anche derivanti dal diritto dell'Unione Europea, esso pare rispondere maggiormente ed in modo più pregnante al prevalente interesse del minore come affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale "la ratio di tale competenza è da ravvisarsi nella circostanza che i procedimenti in materia di potestà genitoriale si svolgono nell'esclusivo interesse del minore, al quale deve restare subordinato l'interesse di ciascun genitore, e che l'interesse del minore è più facilmente accertabile da parte del Tribunale dove egli ha la sua dimora abituale" (Cfr. Cass. Sez I Civ, sent. n. 2171/2006) e secondo la quale "il criterio di collegamento individuante la competenza territoriale inderogabile è quello del domicilio o della residenza o dimora stabile del soggetto della cui posizione di tratta (quest'ultima rilevante in specie per il minore la cui residenza stabile o dimora è il luogo per individuare il Tribunale per i Minorenni che deve inderogabilmente pronunciare i provvedimenti relativi a lui"(cfr Cass. SS.UU. ordinanza 28875/2008) e come si ricava dall'apparato normativo europeo dettato in tema di competenza giurisdizionale che eleva la "residenza abituale

del minore” a criterio cardine, rilevante in tutte le controversie che coinvolgano il minore e la tutela dei suoi interessi, siano esse connesse o meno rispetto ad un procedimento relativo alla regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra i genitori (cfr. in particolare l'art. 8 del Regolamento (CE) n. 2201/2003 e l'art.12 del Regolamento).

In proposito la Corte di Giustizia Europea in merito alla nozione di residenza abituale del minore ha affermato che “la «residenza abituale» del minore deve essere stabilita sulla base delle peculiari circostanze di fatto che caratterizzano ogni caso di specie. Oltre alla presenza fisica del minore in uno Stato membro, si devono considerare altri fattori idonei a dimostrare che tale presenza non è in alcun modo temporanea o occasionale e che la residenza del minore denota una certa integrazione in un ambiente sociale e familiare.

Si deve in particolare tenere conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato”;

Detto criterio, sia in ambito europeo sia in ambito nazionale, è pacificamente fattuale, prescinde dalla situazione anagrafica e di diritto del soggetto ed individua la competenza giurisdizionale sulla base di indici di “prossimità” che vanno presi in considerazione caso per caso.

In proposito deve essere evidenziato che l'art.5 della Convenzione dell'Ai. del 1996 ratificata dall'Italia e dalla Svizzera radica la giurisdizione nello Stato del luogo di residenza abituale del minore ed in caso di trasferimento nello Stato del luogo in cui si trova la residenza abituale dello stesso, con esclusione dei casi in cui sia avvenuta una sottrazione internazionale di minori. *omissis*

Per quanto sopra esposto, deve dichiararsi d'ufficio il difetto di giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art.17 del Regolamento CE 2201/2003 La decisione fondata sulla questione preliminare di giurisdizione esime questo Collegio da qualsivoglia considerazione attinente al merito in considerazione della natura inderogabile del criterio in questione.

La natura e l'esito del giudizio consentono di compensare le spese fra le parti.

PQM

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, deduzione ed eccezione, da intendersi rigettata o inammissibile, così provvede: dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale adito; compensa le spese.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: *Edizioni DuePuntoZero*

